

COPIA



COMUNE DI CALLIANO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico Programmazione semplificato 2025-2027, del bilancio di previsione esercizi 2025-2027 e della nota integrativa 2025-2027.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **30** del mese di **dicembre** ad ore 18,43, nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

Presenti i Signori:

1. CONCI Lorenzo
2. ZUIN Elvira
3. ROMANI Mattia
4. MITTEMPERGHER Licia
5. COMPER Walter
6. VOTTA Antonio
7. PIZZINI Giorgia
8. MARZARI Alberto
9. ZAMBOTTI Elena
10. BRANDI Luca Gioacchino
11. BATTISTI Stefano
12. POMPERMAIER Marco
13. LARCHER Gabriele
14. MATUZZI Karol
15. MINEO Maria Pia

Sindaco

Assenti
giust. ing.

X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

31/12/2024

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Assiste e verbalizza
il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Conci Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione del Documento Unico Programmazione semplificato 2025-2027, del bilancio di previsione esercizi 2025-2027 e della nota integrativa 2025-2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso ed evidenziato, per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m., in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati;
- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale sopracitata prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";
- l'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed in particolare il comma 14, prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- gli enti locali devono pertanto provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e che tali Enti considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.
- la stessa legge ha altresì stabilito che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232. Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza pubblica.

In relazione all'*iter* di approvazione ed alle relative tempistiche, visto e ricordato:

- il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
- l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";
- il DM 25.07.2023 ha introdotto modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, tra cui l'introduzione di un nuovo processo di bilancio con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- che per i piccoli Comuni (meno di 50 dipendenti o che non hanno un'organizzazione con figure differenti di responsabilità) è prevista una procedura semplificata.

Considerato che:

- con deliberazione n. 215 di data 11.12.2024 la Giunta comunale ha approvato il progetto di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e la relativa documentazione economico-finanziaria;
- lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 è stato depositato per visione e consultazione da parte dei consiglieri comunali previa specifica comunicazione prot. n. 6474 di data 12.12.2024;
- nel periodo di deposito non sono pervenuti emendamenti.

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 4 di data 29.04.2024 è stato approvato il rendiconto relativo all'anno finanziario 2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 04.10.2019 con la quale il Comune ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

Visto il DL 228/2021, convertito in legge 15/2022, che all'art. 3, comma 5 quinque, *testualmente dispone: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".*

Tenuto conto che le previsioni di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia.

Dato atto che prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 sono state approvate dalla Giunta comunale le tariffe 2025 del servizio idrico integrato.

Visti i pareri favorevoli del Revisore dei conti rilasciati in data 16.12.2024 agli atti prot. n. 6550 sul Documento Unico di Programmazione – DUP e n. 6551 sul Bilancio di Previsione 2025-2027;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02;
- la legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la legge di bilancio di previsione dello Stato n. 145 del 30.12.2018;
- il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2025;
- lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti contrari 0, astenuti 0, accertati e proclamati dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione semplificato 2025-2027, allegato 1) al presente provvedimento;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla legge, allegato 2 al presente provvedimento;
3. di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 allegato 3) al presente provvedimento;
4. di dare atto che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dare atto del parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2025-2027 di data 16.12.2024 agli atti prot. n. 6551;
6. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 04.10.2019;
7. di dare atto che, successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione in termini di competenza e, per il primo esercizio, in termini di cassa, in coerenza con il bilancio stesso e con il documento unico di programmazione;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
9. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016;

l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

10. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.;
11. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ❖ opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ❖ ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Lorenzo Conci

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 31.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Copia conforme all'originale.

Addì, 31.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Federica Bortolin